

D.D.S. n. 4471 _____

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il D.I. 26 settembre 1997.

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999.

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.R. n. 37 del 10 agosto 1985, la L. n. 724 del 23 dicembre 1994 e la L. n. 326 del 24 novembre 2003.

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.157/2006.

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 12.08.2016, con il quale si conferisce delega al dirigente del Servizio Tutela di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D.Lgs. n.42/2004.

VISTA la L.R. n. 4 del 17.3.2016, pubblicata nella G.U.R.S. n. 12 del 18.3.2016.

VISTO il D.P.R.S. n. 1520 del 26.7.1976, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51 dell'11.9.1976,, ed il verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani, affisso all'albo pretorio del comune di Pantelleria il 12.09.1975 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente l'isola di Pantelleria con esclusione del centro abitato;

VISTO il D.A. n. 8102 del 12.12.1997, pubblicato nella G.U.R.S. n. 8 del 14.2.1998, con il quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola di Pantelleria;

VISTO il D.D.S. n. 4279 del 30.11.2015, vistato al n. 2603, sul cap. 1987, in data 18.12.2015, accertato al n. 1377 dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, con il quale è stato comminato nei confronti del signor Foti Vincenzo, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, il pagamento della indennità pecuniaria di Euro 516,45, per lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato di civile abitazione;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio Anagrafe del Comune di comune di Pantelleria, con la quale si comunica che il predetto Foti Vincenzo è deceduto il 15.5.2014;

VISTA la nota n. 21556 del 27.4.2016, con la quale questo Assessorato ha comunicato, ai sensi della L.r. n. 10/1991, l'avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 167 del D. Lgs. N. 42/2004 nei confronti della signora Carbonaro Caterina erede di Foti Vincenzo;

CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di potere ritirare i propri atti che risultino invalidi o inopportuni, e di dovere, nel caso di specie, provvedere alla revoca del citato n. D.D.S. n. 4279 del 30.11.2015, procedendo contestualmente all'emissione di un nuovo provvedimento sanzionatorio nei confronti della signora Carbonaro Caterina;

CONSIDERATO che sussiste l'interesse attuale alla revoca del citato D.D.S. n. 4279 del 30.11.2015 per ragioni di corretto andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che la signora **Carbonaro Caterina** è l'attuale proprietaria dell'immobile sito nel comune di comune di Pantelleria, Contrada Grazia, foglio 43, particella 496 sub 3, in cui sono stati eseguiti lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato di civile abitazione;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.° 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo N. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;

VISTA la nota n. 9878 del 9.12.1993, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria dell'opera di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/1939 (oggi art. 167 D.Lgs. 42/04), come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N. 157/2006;

VISTA la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria allegata alla nota prot. n. 3691 del 15.5.2015, con la quale la Soprintendenza di Trapani ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99, in in Euro 516,45 il profitto conseguito con la realizzazione della opera abusiva, assimilata alla tipologia 4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa detto valore, trattandosi di opera eseguita in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che, con la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, allegata alla nota n. 3691 del 15.5.2015, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha valutato il danno causato al paesaggio dalla medesima costruzione in Euro zero, in quanto la stessa Soprintendenza ha dichiarato che detta costruzione non arreca pregiudizio al paesaggio tutelato, giusta parere prot. n. 9878 del 9.12.1993;

RITENUTO ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha affermato in materia di illeciti edilizi in aeree sottoposte a vincolo paesaggistico che *“è tenuto a subire le conseguenze della condotta contraria alle norme di tutela del paesaggio non solo l'autore materiale dell'illecito, ma, se diverso anche l'attuale proprietario del bene”* (C.G.A. 10.11.2009, n. 1049; T.A.R. Sicilia Palermo, 29.11.2010, n. 14198).

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché, l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art. 1) Per i motivi su esposti, è revocato il D.D.S. n. 4279 del 30.11.2015, vistato al n. 2603, sul cap. 1987, in data 18.12.2015, accertato al n. 1377 dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, notificato con provvedimento n. 64022 del 29.12.2015 alla ditta Foti Vincenzo;

